

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO l'art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 03 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021, di nomina di cinque componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regolamento il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 *“Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il **D.A n. 64/GAB del 14/02/2018** con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 22 del 24/01/2018 della Commissione Tecnica Specialistica, è stata disposta l’**assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del *“Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero a servizio dell’area naturalistica e archeologica San Cataldo e Fiume Nocella, in variante alle previsioni del P.R.G. – Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l.”* – classifica **PA 76-2** – Codice procedura 1608 – in virtù delle considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 22 del 24/01/2018, reso dalla C.T.S.

CONSIDERATO che la Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l., con ricorso proposto innanzi al TAR di Palermo, individuato al n. R.G. 1109/2018, ha chiesto l’annullamento del surrichiamato D.A. n. 64/GAB del 14/02/2018;

VISTA la **sentenza n. 389/2021** con la quale il TAR di Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Proponente e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati;

VISTO il parere C.T.S. n. 35/R/2022 del 16/02/2022, trasmesso dal Servizio 1/DRU-U.O.1.1, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. 3523 del 25/02/2022, con il quale la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha restituito al Servizio 2/DRU la pratica PA 76-2 – Comune di Trappeto

RITENUTO pertanto di dovere revocare il D.A. n. 64/GAB del 14/02/2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 22 del 24/01/2018 della Commissione Tecnica Specialistica, è stata disposta l’**assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del *“Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero a servizio dell’area naturalistica e archeologica San Cataldo e Fiume Nocella, in variante alle previsioni del P.R.G. – Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l.*, in linea con quanto disposto dal Giudice Amministrativo;

RITENUTO altresì, sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza TAR Palermo n. 389/2021, di dovere escludere dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il procedimento Classifica: **PA 76-2 - Codice procedura 1608**;

D E C R E T A

ART. 1) In conseguenza della sentenza TAR Palermo n. 389/2021, è revocato il **D.A. n. 64/GAB del 14/02/2018** con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 22 del 24/01/2018 della Commissione Tecnica Specialistica, è stata disposta l’**assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del “*Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero a servizio dell’area naturalistica e archeologica San Cataldo e Fiume Nocella, in variante alle previsioni del P.R.G. – Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l.*” – classifica **PA 76-2 – Codice procedura 1608**.

- ART. 2)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica **PA 76-2 – Codice procedura 1608**, “*Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero a servizio dell’area naturalistica e archeologica San Cataldo e Fiume Nocella, in variante alle previsioni del P.R.G. – Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l.*” è **escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in virtù delle motivazioni contenute nella sentenza TAR Palermo n. 389/2021.
- Art. 3)** Il Comune di Trappeto (PA), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 4)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana nonché sul “*Portale Valutazioni Ambientali*” di questo Dipartimento (<https://svi.regione.sicilia.it>) **Codice procedura n. 1608** e, contemporaneamente, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo li 14/04/2022

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato